

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26486 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: ABETE LUIGI

Data pubblicazione: 17/10/2019

SENTENZA

sul ricorso n. 29228 – 2015 R.G. proposto da:

BARILLARI GIORGIO - c.f. BRLGRG40H04H501S – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Ludovica Cerbino ed all'avvocato Michele Ometto lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE

contro

BARILLARI GIANNA – c.f. BRLGNN41S51H501D – elettivamente domiciliata in Roma, al viale Bruno Buozzi, n. 36, presso lo studio dell'avvocato Carlo Martuccelli che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Francesco Albertelli ed all'avvocato Paola Milio la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE

e

1213/19

 1



BARILLARI GIANNI – c.f. BRLGNN47A07H501K – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Nicola Cospite ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ludovisi, n. 35, presso lo studio dell'avvocato Emiliano Pellegrino.

CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE

avverso la sentenza n. 1964 dei 9.6/19.8.2015 della corte d'appello di Venezia, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 9 maggio 2019 dal consigliere dott. Luigi Abete,

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali,

uditi l'avvocato Ludovica Cerbino e l'avvocato Michele Ometto per il ricorrente Giorgio Barillari,

uditi l'avvocato Carlo Martuccelli e l'avvocato Francesco Albertelli per la controricorrente Gianna Barillari,

udito l'avvocato Giulia Perin, per delega dell'avvocato Nicola Cospite, per il controricorrente Gianni Barillari,

FATTI DI CAUSA

Nella causa promossa da Gianni Barillari nei confronti dei germani Giorgio e Gianna con atto di citazione notificato il 28.9.2009 ed il 20.10.2009, avente ad oggetto la divisione dell'eredità della comune genitrice, Maria Luisa Rebecchini, deceduta il 7.11.2004, alla stregua del testamento olografo dell'1.2.1985, pubblicato l'11.2.2005, il tribunale di Padova con sentenza non definitiva n. 1597/2012 – tra l'altro – così provvedeva:

 2



dichiarava aperta la successione della testatrice; dichiarava la nullità ex art. 458 cod. civ., in quanto patto successorio, del contratto stipulato dai coeredi il 22.9.1997; dichiarava la nullità, in quanto attuativa di patto successorio nullo, della compravendita stipulata da Giorgio e Gianni Barillari con rogito del 23.6.1998; dichiarava l'operatività della disposizione testamentaria "sanzionatoria - sostitutiva" e, per l'effetto, dichiarava il coerede Gianni Barillari avente diritto alla quota dei 5/9 dell'asse, i coeredi Giorgio Barillari e Gianna Barillari aventi diritto, ciascuno, alla quota dei 2/9 dell'asse; rigettava la domanda di usucapione proposta da Giorgio Barillari; dichiarava Gianna Barillari tenuta alla collazione dell'appartamento in Roma, alla via Mecenate, n. 59, interno 8, imputando il valore del cespite come occupato al tempo dell'apertura della successione; dichiarava Gianni e Giorgio Barillari tenuti, ciascuno, alla collazione della quota di 1/2 dell'appartamento e dell'annesso cortile pertinenziale in Padova, alla Riviera S. Benedetto, n. 112, imputando il valore del complesso immobiliare come occupato al tempo dell'apertura della successione; riservava alla sentenza definitiva la disciplina delle spese di lite.

Con separata ordinanza il tribunale disponeva per il prosieguo istruttorio.

Avverso la sentenza n. 1597/2012 proponeva appello Giorgio Barillari.

Si costituiva Gianni Barillari.

Si costituiva Gianna Barillari.

Avverso la sentenza n. 1597/2012 proponeva separato appello Gianna Barillari.

Si costituiva Giorgio Barillari.

Si costituiva Gianni Barillari; esperiva appello incidentale.

Con sentenza n. 1964 del 9.6/19.8.2015 la corte d'appello di Venezia, riuniti i gravami, così provvedeva:

 3



rigettava l'appello proposto da Giorgio Barillari;

accoglieva parzialmente l'appello proposto da Gianna Barillari ed, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiarava Gianna Barillari tenuta alla collazione della somma di euro 12.911,42 (*lire 25.000.000*) ricevuta a seguito della vendita dell'appartamento in Roma, alla via Mecenate, n. 59, interno 8 (*anziché tenuta alla collazione per imputazione del valore del cespite come occupato al tempo dell'apertura della successione*);

rigettava l'appello incidentale esperito da Gianni Barillari;

compensava, limitatamente al rapporto processuale tra Gianni e Gianna Barillari, fino a concorrenza di $\frac{1}{2}$ le spese di lite e condannava Gianni Barillari a rimborsare alla sorella il residuo $\frac{1}{2}$;

compensava integralmente le spese del grado con riferimento agli ulteriori rapporti processuali.

Premetteva la corte quanto segue.

Nel testamento olografo dell'1.2.1985 la *de cuius* aveva dapprima precisato di aver in vita già dato alla figlia Gianna, "anche se non formalmente", l'appartamento in Roma, alla via Mecenate, n. 59, interno 8 [*appartamento venduto con atto del 22.3.1974 e con incasso del prezzo da parte di Gianna Barillari*], di aver in vita finanziato l'acquisto, per pari quote, da parte dei figli Giorgio e Gianni dell'appartamento in Padova, alla Riviera S. Benedetto, n. 112, e di abitare nell'appartamento in Roma, alla via Mecenate, n. 59, interno 11.

Dipoi - la *de cuius* - aveva col testamento stabilito che, all'apertura della successione, "la valutazione di detti appartamenti venga fatta come se tutti e tre fossero allora ricevuti in eredità" (*cf. sentenza d'appello, pag. 11*), considerando come occupati l'appartamento di Roma, via Mecenate, n. 59, interno 8, e

 4



l'appartamento di Padova, Riviera S. Benedetto, n. 112, e come libero l'appartamento di Roma, via Mecenate, n. 59, interno 11.

Al contempo - la *de cuius* - aveva disposto che ciascuno dei tre figli avrebbe dovuto considerare come dovutogli 1/3 del complessivo valore dei cespiti, che Gianna avrebbe dovuto considerare come assegnatole l'appartamento di Roma, via Mecenate, n. 59, interno 8, e Giorgio e Gianni come ad essi assegnato l'appartamento di Padova.

Infine - la *de cuius* - aveva statuito che, se taluno dei coeredi non si fosse uniformato alle disposizioni testamentarie, avrebbe avuto diritto unicamente alla legittima, sicché al coerede, ai coeredi ottemperanti sarebbe spettata la quota disponibile.

Indi la corte esponeva quanto segue.

L'interpretazione del testamento prospettata da Giorgio Barillari - secondo cui l'appartamento in Padova, alla Riviera S. Benedetto, n. 112, era da reputar a lui, che già ne godeva, assegnato per intero - era da disattendere; invero "dalla lettura del testamento si evince[va] chiaramente che gli immobili di Padova e quello di Roma (ove abitava la *de cuius*) venivano attribuiti ai figli Giorgio e Gianni congiuntamente (e non disgiuntamente, non sussistendo alcun vocabolo che consenta di supporlo)" (*così sentenza d'appello, pag. 15*); in pari tempo l'interpretazione della volontà testamentaria patrocinata da Giorgio Barillari, siccome divergente dalla reale ed effettiva volontà della testatrice, era "di per sé sufficiente ad integrare la previsione per l'applicazione della clausola sanzionatoria" (*così sentenza d'appello, pag. 16*).

Gianna Barillari aveva sostenuto di aver ricevuto in donazione dalla madre non già l'appartamento di Roma, via Mecenate, n. 59, interno 8, bensì il prezzo ricavato dalla relativa vendita, sicché era tenuta alla collazione del denaro



attribuite; che in tal guisa aveva "frapposto ostacoli alla esecuzione del testamento materno" (*così sentenza d'appello, pag. 18*), sicché correttamente il primo giudice aveva nei suoi confronti fatto luogo all'applicazione della clausola sanzionatoria.

La testatrice comunque aveva previsto che la figlia Gianna avrebbe dovuto imputare il valore, come occupato, dell'appartamento di Roma, via Mecenate, n. 59, interno 8, qualora, uniformandosi alla volontà testamentaria, avesse inteso concorrere con i fratelli alla divisione della disponibile; Gianna Barillari al concorso sulla disponibile viceversa si era sottratta, sicché il valore da imputare, ai fini della collazione, alla quota di legittima a costei riservata non poteva che identificarsi con il denaro - attribuite - ricavato dalla vendita, nel 1974, del suddetto appartamento, denaro di importo pari, in assenza di prova di un maggior ammontare, ad euro 12.911,42 (*pari a lire 25.000.000*).

In ordine all'appello incidentale esperito (*"per il caso di accoglimento dell'appello di Gianna sulla collazione"*: *così sentenza d'appello, pag. 20*) da Gianni Barillari - il quale, a censura del primo *dictum*, aveva addotto di essere tenuto piuttosto all'imputazione del denaro ricevuto dalla madre ai fini dell'acquisto *pro quota* del complesso immobiliare in Padova - era pacifico, siccome riconosciuto dallo stesso Gianni Barillari, che la donazione del denaro fosse stata finalizzata all'acquisto immobiliare; cosicché la previsione della testatrice, secondo cui, ai fini della collazione, dovesse imputarsi il valore dell'appartamento di Padova come occupato al tempo dell'apertura della successione, era senza dubbio conforme al dettato normativo.

Destituito di fondamento era il motivo dell'appello principale proposto da Giorgio Barillari, con il quale costui aveva censurato la qualificazione operata dal primo giudice in guisa di "patto successorio" dell'accordo siglato dai coeredi in



data 22.9.1997; difatti - e tra l'altro - la volontà dei contraenti di addivenire alla divisione della eredità futura era stata oggetto di esplicita menzione nelle premesse dell'atto.

Gianni Barillari era rimasto soccombente rispetto alla diversa imputazione invocata dalla sorella nonché in dipendenza del rigetto dell'esperito appello incidentale, sicché si giustificava la sua condanna a rimborsare alla germana le spese del grado, seppur fino a concorrenza della quota di 1/2.

Avverso la sentenza n. 1964/2015 ha proposto ricorso Giorgio Barillari; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Gianna Barillari ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi l'esperito motivo di ricorso incidentale; con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Gianni Barillari ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in cinque motivi, di cui il quarto a doppio titolo condizionato; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi l'esperito ricorso incidentale; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.


Gianna Barillari ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale di Gianni Barillari.

Gianni Barillari ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale di Gianna Barillari.

Giorgio Barillari ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Del pari hanno depositato distinta memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Gianna Barillari e Gianni Barillari.

RAGIONI DELLA DECISIONE

 7



Con il **primo motivo** il ricorrente principale, **Giorgio Barillari**, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..

Deduce che l'appartamento di Padova, Riviera S. Benedetto, n. 112, siccome in comproprietà sua e del fratello Gianni, non è mai entrato nel patrimonio della testatrice, sicché la *de cuius* non ne poteva disporre per testamento; che del resto nessuna parte ha mai sostenuto che l'immobile di Padova fosse stato assegnato per testamento.

Il primo motivo del ricorso principale va respinto.

Questa Corte spiega quanto segue.

Per un verso, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal *de cuius*, la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere (*cfr. Cass. 18.7.2005, n. 15131; Cass. 6.11.1986, n. 6490*).

Per altro verso, in presenza di donazioni fatte in vita dal *de cuius*, la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari dividendi, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota; sicché l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei dividendi, mentre chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l'onere di



fornirne la prova (cfr. Cass. 1.2.1995, n. 1159; Cass. 18.7.2005, n. 15131; Cass. 14.4.2011, n. 8507).

Per altro verso ancora, che, nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intenda in tal modo beneficiare [è il caso di cui al presente motivo di ricorso: "l'immobile era stato acquistato (...) direttamente dai fratelli Barillari utilizzando un finanziamento della madre": così ricorso principale, pag. 15], si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto, sicché, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro (cfr. Cass. 4.9.2015, n. 17604; Cass. 30.5.2017, n. 13619).

Su tale scorta per nulla si giustificano né l'addotto grave errore correlato all' "inserimento dell'immobile di Padova nell'ambito dispositivo del testamento" (così ricorso principale, pag. 18), né l'addotta non pertinenza alla titolarità dell'immobile del criterio di interpretazione della scheda testamentaria recepito dalla corte di merito (cfr. ricorso principale, pag. 18; sentenza d'appello, pagg. 11 - 12), né l'addotta violazione del principio di "corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato" (ovvero l'addotta "palese violazione dell'art. 112 c.p.c.": così memoria ex art. 378 cod. proc. civ. di Giorgio Barillari, pag. 2).

Con il **secondo motivo** il ricorrente principale, **Giorgio Barillari**, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 458 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di motivazione.

Deduce che, allorquando i coeredi hanno siglato l'accordo, in data 22.9.1997, qualificato in guisa di patto successorio, l'appartamento di Padova, Riviera S.



Benedetto, n. 112, siccome in comproprietà sua e del fratello Gianni, non faceva parte del patrimonio della *de cuius*.

Deduce conseguentemente che non è configurabile rispetto al medesimo cespite un patto successorio ed ulteriormente che va esclusa la nullità della cessione di quota siglata con il fratello Gianni col rogito del 23.6.1998.

Il secondo motivo del ricorso principale del pari va respinto.

Il vizio di motivazione veicolato dal mezzo in disamina, ancorché correlato alla previsione del n. 4, anziché, siccome sarebbe stato rituale, alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., è a rigore inammissibile ex art. 348 *ter*, 5° co., cod. proc. civ. (*cf. in tal senso controricorso di Gianni Barillari, pag. 12*).

Si tenga conto, da un lato, che gli appelli sono stati proposti con citazioni notificate in data 5 ed 8 ottobre 2012 (*cf. ricorso principale, pag. 10*). Talché si applica *ratione temporis* alla fattispecie la previsione di cui all'art. 348 *ter*, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" (*cf. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'11.9.2012*).

Si tenga conto, dall'altro, che *in parte qua agitur* la statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione di prime cure. E, comunque, che in ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348 *ter*, 5° co., cod. proc. civ. il ricorrente in cassazione - onde evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,



della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (*cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774*).

In ogni caso si rappresenta quanto segue.

L'appartamento di Padova, Riviera S. Benedetto, n. 112, oggetto *ex se* (e non già per il denaro impiegato ai fini del suo acquisto) di collazione (*art. 746 cod. civ.*), concorre – siccome anticipato – senz'altro, in dipendenza dell'insorgenza automatica dell'obbligo *ex art. 737 e segg. cod. civ.* all'atto dell'apertura della successione, alla formazione della massa ereditaria e quindi ineccepibilmente è stato reputato ed a pieno titolo è da reputare oggetto del patto successorio siglato con gli accordi datati 22.9.1997.

Del tutto ingiustificato è perciò l'assunto del ricorrente principale secondo cui con riferimento al cespite *de quo* "non è configurabile un patto successorio" (*così ricorso principale, pag. 22*).

D'altro canto la nullità *ex art. 458 cod. civ.* degli accordi datati 22.9.1997 non può che riflettersi, cagionandone simultaneamente la nullità, sul rogito del 23.6.1998, con il quale Gianni Barillari ebbe a cedere la quota di ½ di sua spettanza dell'appartamento in Padova al fratello Giorgio. Del resto lo stesso Giorgio Barillari riferisce che "la cessione della metà dell'immobile di Padova va inquadrata (...) nell'ambito di una complessiva sistemazione del patrimonio della signora Maria Luisa Rebecchini" (*così ricorso principale, pag. 22*).

Con il **terzo motivo** il ricorrente principale, **Giorgio Barillari**, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 634 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di motivazione.



Deduce che la corretta interpretazione della volontà della testatrice induce ad escludere che (*egli ricorrente*) se ne sia discostato; che di conseguenza hanno errato i giudici di merito ad opinare per l'operatività della clausola testamentaria sanzionatoria.

Deduce in particolare che nessuna delle parti ha assunto che il trasferimento dell'appartamento di Padova, Riviera S. Benedetto, n. 112, è da correlare alla scheda testamentaria.

Il terzo motivo del ricorso principale parimenti va respinto.

Evidentemente, in ordine al vizio motivazionale veicolato - ai sensi del n. 4 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., in guisa dunque irrituale - dal mezzo in disamina, non possono che reiterarsi i rilievi svolti in sede di vaglio del secondo motivo del ricorso principale e similmente atti a norma dell'art. 348 *ter*, 5° co., cod. proc. civ. a palesare, *in parte qua*, l'inammissibilità del terzo mezzo (*cf. in tal senso controricorso di Gianni Barillari, pag. 14*).

Difatti pur *in parte qua agitur* il secondo *dictum* ha integralmente confermato il primo *dictum*.

Il motivo in esame comunque prospetta una *quaestio* ermeneutica ("*non è (...) vero che (...) si sia discostato dalla volontà testamentaria se correttamente inquadrata*": così ricorso principale, pagg. 23 - 24; la "*volontà dispositiva testamentaria della de cuius (...) non può che essere riferita che agli immobili di Roma via Mecenate 59 (...)*": così ricorso principale, pag. 25).

Talché questa Corte non può che ribadire i suoi insegnamenti.

Ovvero l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di



ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131. Si veda anche Cass. 24.8.1990, secondo cui *l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 cod. civ., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita etc.. Si veda inoltre Cass. 26.5.1989, n. 2556, secondo cui l'attività di interpretazione del testamento si risolve in un accertamento di fatto ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica applicabili e per vizi di motivazione).*

Ovvero l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzia nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in



astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (*plausibili*), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (*cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131*).

In questi termini l'interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale ("*la de cuius (...) disponeva che al momento del suo decesso <la valutazione di detti appartamenti venga fatta come se tutti e tre fossero allora ricevuti in eredità> (...) e che ciascuno dei figli avrebbe dovuto <considerare come dovutogli un terzo di tale valore>*": *così sentenza d'appello, pag. 11*) è in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.

In ogni caso si è già puntualizzato che l'appartamento di Padova, oggetto *ex se* di collazione (*art. 746 cod. civ.*), concorre certamente, sin dal dì dell'apertura della successione di Maria Luisa Rebecchini, alla formazione della massa ereditaria.

Cosicché non si giustifica la prospettazione del principale ricorrente secondo cui in relazione a tale cespite, estraneo al patrimonio della *de cuius*, la scheda testamentaria esplica efficacia ai fini della sola collazione e non dell'assegnazione (*cfr. ricorso principale, pag. 24*).

Cosicché non si giustifica l'ulteriore prospettazione di Giorgio Barillari secondo cui "non ha in alcun modo contrastato la volontà testamentaria" (*così memoria ex art. 378 cod. proc. civ. di Giorgio Barillari, pag. 4*).

Con il **quarto motivo** il ricorrente principale, **Giorgio Barillari**, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 183 cod.



proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di motivazione.

Deduce che, contrariamente all'assunto della corte territoriale, la domanda con cui Gianni Barillari ha invocato l'operatività della clausola testamentaria "sanzionatoria - sostitutiva", era tardiva e quindi inammissibile, siccome formulata non già nell'atto di citazione ma nella prima memoria.

Deduce segnatamente che non era necessario che gli iniziali convenuti palesassero in comparsa di risposta la loro reciproca posizione rispetto alla scheda testamentaria; che *in parte qua* la corte di seconde cure non ha congruamente motivato.

Il quarto motivo del ricorso principale va rigettato.

La prefigurazione, a tal proposito, di un presunto vizio motivazionale non ha ragion d'essere.

Questa Corte esplicita infatti che, quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un *error in procedendo* - è il caso di specie - il sindacato del Giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (*cf. Cass. sez. lav. 21.4.2016, n. 8069*).

Si puntualizza, per altro verso, che, ai sensi dell'art. 183, 5° co., cod. proc. civ., all'udienza di prima comparizione e trattazione "l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto".



Giorgio Barillari dunque, imprescindibilmente, in ossequio al canone di cosiddetta "autosufficienza" del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., avrebbe dovuto, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro dei suoi assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo del verbale di prima udienza (*cf.* *Cass. 20.7.2012, n. 12664; Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880*).

Ciò viepiù che il ricorrente incidentale, Gianni Barillari, ha addotto di aver sollecitato l'applicazione nei confronti dei germani della clausola testamentaria "sanzionatoria - sostitutiva", in primo grado, alla prima udienza (*cf.* *controricorso di Gianni Barillari, pag. 15, ove è richiamata la pag. 3 del verbale di prima udienza*).

In ogni caso per nulla si configura la violazione dell'art. 183 cod. proc. civ..

Invero è *in toto* ineccepibile l'assunto della corte di Venezia, a tenor del quale - con riferimento ai motivi dei gravami principali con cui Giorgio e Gianna Barillari avevano censurato il primo *dictum* nella parte in cui il primo giudice aveva reputato ammissibile, quantunque (*asseritamente*) tardiva, la domanda con cui Gianni Barillari aveva invocato l'operatività della clausola testamentaria "sanzionatoria/sostitutiva" - unicamente allorché si erano costituiti in giudizio, i coeredi Gianna e Giorgio avevano "manifestato in modo univoco e incontrovertibile" la loro posizione rispetto alla volontà testamentaria della madre; cosicché la domanda dell'attore, nel primo termine utile, *recte* alla prima udienza, doveva reputarsi senza dubbio tempestiva (*cf.* *sentenza d'appello, pag. 13*).

Del resto questa Corte spiega che l'art. 183 cod. proc. civ. (*sia nel testo anteriore alla riforma di cui al dec. lgs. 2.2.2006, n. 40, sia nel testo successivo*) consente all'attore di proporre le domande consequenziali (*è il caso di specie*)



alle eccezioni, alle domande ed alle mere difese "in iure" o "in facto" del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ. e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma (cfr. Cass. 19.7.2013, n. 17708).

Con il **quinto motivo** il ricorrente principale, **Giorgio Barillari**, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte d'appello ha omesso, in primo luogo, l'esame del fatto decisivo per cui l'immobile di Padova era estraneo al patrimonio della *de cuius*; in secondo luogo, l'esame del fatto decisivo per cui l'immobile di Padova era estraneo ai patti successori siglati con l'accordo del 22.9.1997; in terzo luogo, l'esame del fatto decisivo per cui, attesa l'estraneità dell'immobile di Padova ai patti successori siglati con l'accordo del 22.9.1997, il rogito del 23.6.1998 non era nullo; in quarto luogo, l'esame del fatto decisivo per cui la clausola "sanzionatoria – sostitutiva" non era applicabile.

Il quinto motivo del ricorso principale del pari va rigettato.

I rilievi in precedenza - in sede di vaglio del secondo e del terzo motivo del ricorso principale - svolti ed atti a norma dell'art. 348 *ter*, 5° co., cod. proc. civ. a palesare l'inammissibilità degli anzidetti mezzi di impugnazione, esplicano valenza anche ai fini del riscontro dell'inammissibilità del quinto motivo dell'impugnazione principale (cfr. in tal senso controricorso di Gianni Barillari, pag. 17), motivo, per giunta, espressamente qualificato alla stregua della previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ..

Difatti, pur in relazione alle *quaestiones* che il quinto mezzo del ricorso principale involge, il secondo *dictum* ha appieno confermato il primo *dictum*.



Comunque non può che evidenziarsi quanto segue.

Da un canto, è da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, possa scorgersi in relazione alle motivazioni – dapprima ("*nei fatti di causa*") esposte - cui la corte di merito ha, *in partibus quibus*, ancorato il suo *dictum*.

D'altro canto, è da ritenere, al cospetto delle stesse motivazioni, che la corte di merito per nulla abbia omissa la disamina dei fatti decisivi cui è correlata la denuncia veicolata dal mezzo in esame.

Con il **sesto motivo** il ricorrente principale, **Giorgio Barillari**, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 751 cod. civ., dell'art. 356 cod. proc. civ., delle regole del "giusto processo" e del doppio grado di giurisdizione; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. l'omessa o insufficiente motivazione.

Deduce che la corte distrettuale, allorché ha dichiarato Gianna Barillari tenuta a conferire la somma di lire 25.000.000, ha provveduto alla quantificazione dell'ammontare oggetto di collazione in luogo del giudice di primo grado, che viceversa avrebbe dovuto attendervi nel contesto delle operazioni divisionali.

Il sesto motivo del ricorso principale parimenti va rigettato.

E' fuor di dubbio che la collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento (*cfr. Cass. 21.5.2015, n. 10478; Cass. 8.9.2004, n. 18054, secondo cui è impossibile scindere logicamente il momento della collazione ed il momento della formazione*



delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede, donde la necessità che la collazione si compia all'interno dell'operazione di divisione dell'asse ereditario).

E tuttavia in maniera inappuntabile la corte territoriale ha provveduto, ai fini della collazione ex art. 751 cod. civ. della somma (lire 25.000.000) di denaro ricevuta in donazione da Gianna Barillari a seguito della vendita del cespite in Roma, alla via Mecenate, n. 59, interno 8, alla relativa quantificazione.

Al di là del rilievo per cui la quantificazione della somma di denaro da conferire in collazione si innesta, comunque, nel giudizio di divisione dell'eredità materna intrapreso da Gianni Barillari nei confronti dei germani Giorgio e Gianna, la corte di Venezia non avrebbe potuto che attendere alla quantificazione.

Invero, siccome la controricorrente Gianna Barillari ha condivisibilmente, *in parte qua agitur*, puntualizzato, "il problema sottoposto all'esame della corte verteva principalmente sull'accertamento dell'oggetto dell'obbligo di collazione a carico della coerede (...) Gianna" (*così controricorso di Gianna Barillari, pag. 11*). Cosicché, viepiù a motivo – così come si dirà – dell'operatività del principio "nominalistico", la quantificazione dell'importo da conferire a titolo di collazione non poteva che seguire *naturaliter, de plano*.

Del tutto ingiustificato è quindi l'assunto del ricorrente principale secondo cui "il Giudice di secondo grado ha sottratto alle parti il doppio grado di giurisdizione di merito" (*così ricorso principale, pag. 30*).

Col mezzo in disamina il ricorrente principale deduce altresì che "va considerata la somma [di lire 25.000.000] opportunamente rivalutata al momento dell'apertura della successione" (*così ricorso principale, pag. 30*).

Al riguardo nulla è stato disposto dalla corte veneziana con l'impugnata statuizione (*cfr. sentenza d'appello segnatamente pagg. 20 e 26*).



Sicché, per un verso, Giorgio Barillari avrebbe dovuto, a rigore, specificamente ed in forma "autosufficiente" addurre di aver prospettato la *quaestio de qua* nei pregressi gradi di merito; allo stato, dunque, la *quaestio* anzidetta risulta "nuova", viepiù alla luce delle conclusioni rassegnate in grado d'appello dal ricorrente principale e quali riprodotte alle pagine 4 - 7 dell'impugnata sentenza (*cf. Cass. 25.10.2017, n. 25319, secondo cui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implicino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio*).

Sicché, per altro verso, Giorgio Barillari avrebbe dovuto, a rigore, denunciare non già il vizio di omessa o insufficiente motivazione (*insufficienza motivazionale, per giunta, non più denunciabile nel segno del novello n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.*), sibbene il vizio di omissione di pronuncia (*cf. Cass. 16.5.2012, n. 7653, secondo cui il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito - che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. - ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto*).

In ogni caso la collazione del danaro ricevuto in donazione dal *de cuius* soggiace al principio "nominalistico", con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta (*cf. Cass. 11.5.1973, n. 1255; Cass. 28.9.1969, n. 2342; Cass. 20.4.1964, n. 929,*

 20



secondo cui il principio nominalistico opera anche nel campo delle successioni, come nel caso di conferimento di una remota donazione in danaro).

Con il **settimo motivo** il ricorrente principale, **Giorgio Barillari**, denuncia la violazione dell'art. 1159 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di motivazione.

Deduce che ha errato la corte veneta a disconoscere l'usucapione ex art. 1159 cod. civ. dell'appartamento di Padova, Riviera S. Benedetto, n. 112, quale correlata alla compravendita intercorsa con Gianni Barillari mercé il rogito del 23.6.1998.

Il settimo motivo del ricorso principale non merita seguito.

Evidentemente, in ordine al vizio motivazionale veicolato - irrualmente, ai sensi del n. 4 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. - dal mezzo in disamina, vanno ribaditi i rilievi precedentemente - in sede di vaglio del secondo e del terzo motivo del ricorso principale - svolti e similmente idonei a norma dell'art. 348 *ter*, 5° co., cod. proc. civ. a palesare, *in parte qua*, l'inammissibilità del settimo mezzo.

Difatti pur *in parte qua agitur* la statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione di prime cure.

In pari tempo il motivo in esame si risolve, mercé la mera reiterazione della pretesa insussistenza - già disattesa in sede di disamina del secondo motivo del ricorso principale - della ragione di nullità ex art. 458 cod. civ. del rogito in data 23.6.1998 in dipendenza della supposta estraneità del cespite di Padova al patrimonio della *de cuius*, nella censura del tutto generica delle ineccepibili e congrue argomentazioni svolte dalla corte lagunare in ordine alla domanda di usucapione ex art. 1159 cod. civ. esperita da Giorgio Barillari (*la corte ha in*



maniera inappuntabile specificato - cfr. pagg. 22/24 - che correttamente il tribunale aveva respinto la domanda di usucapione, correlata alla compravendita intercorsa tra Giorgio e Gianni Barillari con il rogito del 23.6.1998, dell'appartamento di Padova, Riviera S. Benedetto, n. 112; che invero non si configurava il presupposto dell'acquisto a non domino, giacché Gianni Barillari era proprietario pro quota del cespite alienato; che al contempo il rogito del 23.6.1998, siccome nullo in dipendenza della nullità del patto successorio siglato dai coeredi in data 22.9.1997, non integrava gli estremi del titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà).

Con l'**unico motivo** la ricorrente incidentale, **Gianna Barillari**, denuncia la violazione delle norme in tema di interpretazione, in particolare degli artt. 1363 e 1366 cod. civ.; l'illogicità della motivazione.

Deduce che si è uniformata alla volontà testamentaria e quindi non vi è margine perché operi nei suoi confronti la clausola "sanzionatoria - sostitutiva".

Deduce che del resto la stessa corte d'appello non ha inteso attribuir valenza alla letterale dizione della disposizione testamentaria, "che, di fatto, [le] imponeva la collazione del bene immobile in quanto questo non era mai stato donato" (*così ricorso incidentale di Gianna Barillari, pag. 14*).

L'unico motivo del ricorso incidentale di Gianna Barillari non merita seguito.

Col mezzo di impugnazione in esame Gianna Barillari censura, da un canto, l'interpretazione della volontà testamentaria cui la corte di merito ha atteso ("*appare del tutto illogico il passaggio successivo in cui si è affermato, invece, che la testatrice <voleva che le proprie sostanze (...)>*": *così ricorso incidentale di Gianna Barillari, pagg. 14 - 15*); censura, dall'altro, il giudizio "di fatto" sulla



cui scorta la corte distrettuale l'ha considerata inottemperante alla *voluntas mortis causa* della madre.

In questi termini, nel quadro altresì degli insegnamenti in tema di interpretazione degli atti di autonomia privata citati in sede di vaglio del terzo motivo del ricorso principale (*il riferimento è a Cass. 22.2.2007, n. 4178, ed a Cass. 2.5.2006, n. 10131*), l'iter motivazionale che sorregge, *in parte qua*, l'impugnato *dictum* - e di cui nei "fatti di causa" si è data analitica contezza - analogamente risulta *in toto* ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico - formale (*la corte di seconde cure ha chiarito che la testatrice "voleva che la figlia concorresse con i fratelli alla divisione della disponibile solo se <riconosceva> di avere già ricevuto il valore della casa (a prescindere da qualsivoglia attribuzione formale, mai posta in essere); in caso contrario, le sarebbe stata attribuita la sola legittima": così sentenza d'appello, pag. 18; ed ha soggiunto che "alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto che Gianna, contestando di avere ricevuto l'immobile di Roma, ha frapposto ostacoli alla esecuzione del testamento materno": così sentenza d'appello, pag. 18*).

Con riferimento al profilo della correttezza giuridica per nulla si configurano i pretesi *errores in iudicando*, le asserite violazioni delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1363 e 1366 cod. civ..

Con riferimento al profilo della congruenza logico - formale della motivazione, da un lato, è da escludere che "anomalie motivazionali" rilevanti alla luce della - già menzionata - pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte siano rinvenibili nei passaggi motivazionali cui la corte territoriale ha correlato il suo *dictum*; dall'altro, è da riconoscere che la corte territoriale ha



sicuramente disaminato i fatti decisivi caratterizzanti, *in parte qua*, la *res litigiosa* e dalle parti discussi.

Ovviamente non sussiste alcuna illogicità motivazionale.

In ogni caso, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (*cf. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928*).

Con il **primo motivo** il ricorrente incidentale, **Gianni Barillari**, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. l'omessa e contraddittoria motivazione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369 e 2729 cod. civ..

Deduce che la corte di Venezia con motivazione contraddittoria ed apparente ha reputato non provata la donazione verbale a Gianna Barillari dell'appartamento di Roma, via Mecenate, n. 59, interno 8.

Deduce che della donazione verbale del medesimo cespite si ha riscontro alla stregua della corretta interpretazione di talune espressioni rinvenibili nella scheda testamentaria, alla stregua della percezione da parte della sorella dei canoni di locazione dell'immobile nel periodo compreso tra il 1966 ed il 1974, anno, quest'ultimo, della vendita del cespite, ed alla stregua del contenuto dell'accordo dai coeredi siglato in data 22.9.1997.

Deduce che le surriferite circostanze, gravi, precise e concordanti, danno ragione in chiave presuntiva della donazione verbale dell'appartamento di via Mecenate, n. 59, interno 8, a Gianna Barillari.



Con il **secondo motivo** il ricorrente incidentale, **Gianni Barillari**, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 737 cod. civ.; l'omessa motivazione.

Deduce che ha errato la corte veneziana allorché ha assunto che, in dipendenza della operatività della clausola "sanzionatoria – sostitutiva", Gianna Barillari ha diritto di concorrere per la quota indisponibile senza essere obbligata a conferire, a titolo di collazione, il valore come occupato dell'appartamento di Roma, via Mecenate, n. 59, interno 8, al tempo dell'apertura della successione.

Deduce che l'immotivato assunto della corte veneta viola il principio per cui, ai sensi dell'art. 737 cod. civ., il testatore può imporre la collazione anche al di fuori dei casi previsti dalla legge e disattende la volontà della testatrice, giacché regola la successione alla stregua della volontà dell'erede anziché della *de cuius*.

Con il **terzo motivo** il ricorrente incidentale, **Gianni Barillari**, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che si ha riscontro del concorso di Gianna Barillari sulla quota indisponibile con obbligo di conferire a titolo di collazione il valore come occupato dell'appartamento di Roma, via Mecenate, n. 59, interno 8, alla stregua della circostanza per cui "tutti e tre i condividenti hanno accettato espressamente le disposizioni testamentarie e dichiarato di voler dare ad esse piena esecuzione, dando vita ad un perfetto accordo che (...) in particolare obbliga Gianna a collazionare comunque per imputazione l'appartamento int. 8" (*così ricorso incidentale di Gianni Barillari, pag. 26*).

Deduce che di tali accettazioni si ha riscontro alla luce della missiva datata 21.2.2005 inoltrata da Giorgio ai fratelli Gianni e Gianna, della missiva datata

 25



28.2.2005 di Gianna in risposta ai fratelli Giorgio e Gianni e della dichiarazione da egli (*ricorrente incidentale*) resa a pagina 12 dell'iniziale atto di citazione sottoscritto personalmente.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale di Gianni Barillari sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; gli anzidetti motivi **vanno** in ogni caso **respinti**.

Coi mezzi *de quibus* Gianni Barillari censura, innanzitutto, l'interpretazione della volontà testamentaria cui la corte d'appello ha atteso ("*secondo la Corte d'Appello il testamento non proverebbe la donazione (...): in sostanza la Corte sostiene che la parola <dato> non significa <donato>, ma soltanto <consegnato, messo materialmente a disposizione>*": così ricorso incidentale di Gianni Barillari, pag. 20; "*la volontà della testatrice è nel senso che, anche se opera la disposizione testamentaria sostitutiva, resta fermo l'obbligo per Gianna di collazionare per imputazione l'appartamento int. 8*": così ricorso incidentale di Gianni Barillari, pag. 25).

Coi mezzi *de quibus* Gianni Barillari censura, poi, la valutazione, analogamente ancorata all'interpretazione della volontà testamentaria ("*tale imputazione (...) era prevista per l'ipotesi in cui Gianna intendesse concorrere con i fratelli anche alla divisione della disponibile, e non era prevista dalla testatrice per il caso in cui Gianna (non accettando la volontà materna), si accontentasse della legittima*": così sentenza d'appello, pag. 19), sulla cui scorta la corte di merito ha ritenuto, ai fini dell'imputazione da operarsi, a titolo di collazione, da (*lla inottemperante*) Gianna Barillari alla sua quota di legittima, "*che non è mai intervenuta alcuna donazione (neppure nulla o viziata) dell'immobile di Roma a favore di Gianna, alla quale è stato dato, invece, del denaro proveniente dalla vendita dell'immobile stesso*" (così sentenza d'appello, pagg. 19 - 20).



Nel solco degli insegnamenti già citati in tema di interpretazione degli atti di autonomia privata e segnatamente del testamento, è da ribadire che l'*iter* motivazionale che sorregge, *in parte qua*, l'impugnato *dictum* è del tutto ineccepibile ed assolutamente congruo e esaustivo.

In primo luogo non si configurano i pretesi *errores in iudicando*, in particolare le asserite violazioni delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1363, 1366 e 1369 cod. civ..

In particolare si rappresenta quanto segue.

Da un lato, nell'interpretazione di una clausola testamentaria, nessun utile elemento di giudizio, ai fini della ricostruzione della volontà del testatore, può essere tratto dall'indagine sul comportamento degli eredi o dei legatari e sull'interpretazione da questi stessi data al testamento (*cfr. Cass. 22.10.1976, n. 3751; Cass. 10.7.1975, n. 2736; Cass. 16.11.1985, n. 5625*).

Non merita seguito alcuno perciò la prospettazione del ricorrente incidentale, secondo cui "Gianna ha ammesso di aver ricevuto in donazione dalla madre l'appartamento int. 8 e comunque si è obbligata a collazionarlo per imputazione al valore che esso aveva al momento dell'apertura della successione considerandolo come occupato" (*così ricorso incidentale di Gianni Barillari, pag. 27*).

E similmente non meritano seguito le prospettazioni del ricorrente incidentale secondo la corte distrettuale non ha tenuto conto che "Gianna ha incassato i canoni di locazione dell'appartamento per ben otto anni" (*così ricorso incidentale di Gianni Barillari, pag. 22*) ed ha omesso l'esame "dell'accordo stipulato dai tre fratelli il 22.9.1997" (*così ricorso incidentale di Gianni Barillari, pag. 22*). Tanto a prescindere dalla nullità ex art. 458 cod. civ. di tal ultimo accordo.

 27



Dall'altro, non possono soccorrere gli insegnamenti già citati (*in sede di disamina del primo motivo del ricorso principale*) n. 17064/2015 e n. 13619/2017 (*nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto, sicché, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. cic., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro*), giacché Maria Luisa Rebecchini ebbe, propriamente e indiscutibilmente, con l'atto del 22.3.1974, a vendere a terzi l'appartamento - ad ella intestato - di Roma, via Mecenate, n. 59, interno 8,

In secondo luogo non si scorgono vizi motivazionali di sorta.

In particolare si rappresenta quanto segue.

La corte territoriale ha - così come si è in precedenza evidenziato - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio *iter* argomentativo.

Non si prospetta alcuna "anomalia motivazionale" né segnatamente si giustifica la denuncia di motivazione "apparente" (*che ricorre allorché il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672*).

Invero la corte di Venezia ha chiarito nitidamente, alla stregua dell'ineccepibile e coerente percorso ermeneutico all'uopo seguito, che si sarebbe dovuto tener conto della "donazione verbale" dell'appartamento di Roma, via Mecenate, n. 59, interno 8, qualora, unicamente, uniformandosi alla *voluntas mortis causa* della madre, Gianna avesse inteso concorrere anche sulla disponibile. L'inottemperanza alla volontà materna e quindi il concorso di Gianna Barillari esclusivamente nei limiti della indisponibile non poteva e non può che



giustificare, ai fini dell'imputazione a titolo di collazione alla quota ad ella riservata, i postulati per cui "non è mai intervenuta alcuna donazione (neppure nulla o viziata) dell'immobile di Roma a favore di Gianna" e per cui l'imputazione non può che avere ad oggetto il denaro ricavato dalla vendita del medesimo cespite.

La corte veneziana per nulla ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti, *in parte qua*, la *res litigiosa* e dalle parti discussi.

Non si giustifica perciò la denuncia di "irriducibile contraddizione nella motivazione della Corte d'Appello" e di motivazione omessa o inesistente (*cf. ricorso incidentale di Gianni Barillari, pagg. 20 e 22, 25 e 26*).

Con il **quarto motivo** - formulato in via a doppio titolo condizionata - il ricorrente incidentale, **Gianni Barillari**, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. l'omessa e contraddittoria motivazione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 746, 751 e 2697 cod. civ. nonché dell'art. 115 cod. proc. civ..

La proposizione del surriferito motivo di ricorso risulta espressamente subordinata alla condizione - tra l'altro - per cui il ricorso incidentale (*eventualmente*) proposto da Gianna Barillari sia accolto (*"il presente motivo è condizionato al verificarsi delle seguenti denegate ipotesi: a) (...); b) che Gianna Barillari proponga ricorso incidentale avverso il capo della sentenza che (...) ha disposto l'applicazione nei suoi confronti della disposizione testamentaria sanzionatoria e che tale ricorso sia accolto. Se si verificassero queste ipotesi, la sentenza d'appello andrebbe riformata nella parte in cui ha rigettato l'appello incidentale condizionato di Gianni": così ricorso incidentale di Gianni Barillari, pag. 27; "nella denegata ipotesi in cui Gianna impugnasse in via incidentale la decisione che applica nei suoi confronti la disposizione sostitutiva sanzionatoria, e*



accogliendosi tale impugnazione si ritenesse che essa non solo possa collazionare il denaro, ma non incorra nemmeno nell'applicazione della disposizione sanzionatoria, il medesimo trattamento dovrebbe essere riservato a Gianni e Giorgio": così ricorso incidentale di Gianni Barillari, pag. 28).

Il rigetto del ricorso incidentale di Gianna Barillari dunque **assorbe** e rende vana **la disamina del motivo** di impugnazione **de quo agitur**.

Con il **quinto motivo** il ricorrente incidentale, **Gianni Barillari**, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 1° co., 92, 2° co., e 97 cod. proc. civ; l'omessa e contraddittoria motivazione.

Deduce che Giorgio Barillari è risultato integralmente soccombente in grado d'appello e nondimeno del tutto ingiustificatamente la corte lagunare non lo ha condannato alle spese di seconde cure.

Deduce che nel rapporto con la sorella Gianna vi è stata soccombenza reciproca e nondimeno la corte lagunare ha compensato nella misura di 1/2 e non già integralmente le spese di secondo grado, condannandolo a rimborsare alla germana il residuo mezzo.

Deduce che aveva, al pari del fratello Giorgio, interesse al rigetto dell'appello esperito dalla sorella Gianna; che quindi andava, al più, unitamente al fratello condannato a rimborsare alla sorella la residua metà delle spese di seconde cure.

Il quinto motivo del ricorso incidentale di Gianni Barillari va respinto.

In ordine al primo profilo di censura veicolato dal quinto mezzo si evidenzia quanto segue.

Il giudizio in prime cure ha avuto inizio con citazione notificata in data 28.9.2009 e 20.10.2009 (cfr. ricorso incidentale di Gianni Barillari, pag. 8).



Il regime positivo in tema di compensazione delle spese di lite applicabile *ratione temporis* al caso di specie è pertanto quello espresso dall'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. nel testo (*"se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"*) susseguente alla novella di cui all'art. 45, 11° co., della legge 18.6.2009, n. 69, applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009.

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado (*cf. Cass. (decr.) 13.7.2015, n. 14546*), e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (*cf. Cass. (ord.) 14.7.2016, n. 14411*).

Ebbene l'*iter* motivazionale che sorregge *in parte qua agitur* il *dictum* d'appello, risulta ineccepibile, congruo ed esaustivo.

La corte di merito, allorché ha disposto la compensazione delle spese di seconde cure limitatamente al rapporto tra Giorgio e Gianni Barillari, ha sicuramente vagliato, esplicitandole con formulazione per nulla generica, specifiche circostanze o aspetti della controversia (*"la complessa situazione successoria in cui versano i fratelli Barillari (così come descritta da Giorgio Barillari nel suo appello) trova anche causa nella condotta dagli stessi tenuta, che hanno posto in essere accordi successori prima dell'apertura della successione della madre"*: così sentenza d'appello, pag. 25).

E così ha dato conto delle "gravi ed eccezionali ragioni" postulate dal dettato codicistico.



In ordine al secondo profilo di censura veicolato dal quinto mezzo si evidenzia quanto segue.

Per un verso la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (*cf. Cass. 31.1.2014, n. 2149*).

Per altro verso, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso (*cf. Cass. 24.1.2013, n. 1703*).

In ordine al terzo profilo di censura veicolato dal quinto mezzo si evidenzia quanto segue.

In materia di spese processuali l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (*cf. Cass. 16.6.2011, n. 13229*).

Cosicché Gianni Barillari non ha ragione di dolersi per la mancata condanna pur del fratello al rimborso della metà delle spese sostenute dalla sorella.

Tanto a prescindere dal rilievo per cui, limitatamente al rapporto processuale tra Gianna e Gianni Barillari, la corte di seconde cure ha attribuito valenza anche



al rigetto dell'appello incidentale esperito da Gianni Barillari "per il caso di accoglimento dell'appello di Gianna sulla collazione" (*così sentenza d'appello, pag. 20*); e dal rilievo per cui, limitatamente al rapporto processuale tra Giorgio e Gianna Barillari, esplicano valenza, comunque, le "gravi ed eccezionali ragioni" di cui la corte di seconde cure ha dato conto.

Il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti tutte.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto inoltre della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e da parte di ciascuno dei ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit..


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale proposto da Giorgio Barillari, rigetta il ricorso incidentale proposto da Gianna Barillari, rigetta il ricorso incidentale proposto da Gianni Barillari; compensa integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e da parte di ciascuno dei ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2019.

Il consigliere estensore

dott. Luigi Abete


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

Il presidente

dott. Luigi Giovanni Lombardo

